

FRIM “Cooperazione” - Bando aperto il 14 aprile 2010

Frequently Ask Question (FAQ)

- [Che cos'è il FRIM](#)
- [In cosa consiste l'intervento Frim cooperazione?](#)
- [Quali sono le risorse finanziarie disponibili?](#)
- [Dove devono essere localizzati gli interventi?](#)
- [Chi sono i soggetti beneficiari ?](#)
- [Dove devono essere localizzati gli interventi?](#)
- [Sono previsti dei termini per la realizzazione del programma di investimento ?](#)
- [In cosa consiste l'intervento finanziario a tasso agevolato?](#)
- [Quali sono le forme tecniche dell'intervento finanziario ?](#)
- [Che tasso di interesse viene applicato nell' operazione di finanziamento e di locazione finanziaria?](#)
- [Quanto è la percentuale dell'intervento finanziario a carico del fondo regionale?](#)
- [Entro quale periodo sono considerate valide le spese da sostenere?](#)
- [Come funziona l'intervento agevolativo nelle operazioni di locazione finanziaria ?](#)
- [Quando si può stipulare il contratto di leasing relativo al bene oggetto dell'intervento agevolativo ?](#)
- [Ci sono dei costi a carico della cooperativa per l'istruttoria della pratica ?](#)
- [Come si presenta la domanda di accesso alla agevolazione finanziaria?](#)
- [E' sufficiente l'invio telematico della domanda?](#)
- [Chi ha già in corso un finanziamento può presentare un'altra domanda?](#)
- [Cosa si intende per progetto di investimento ?](#)
- [Cosa si intende per investimento sostenuto?](#)
- [Cosa si intende per data di avvio dell'investimento?](#)
- [In quanto tempo deve essere realizzato il programma d'investimento ?](#)
- [Sono previste verifiche/ispezioni/controlli ?](#)
- [L'agevolazione concessa può essere revocata ?](#)
- [E' possibile avere chiarimenti sulla regola del "De minimis" ?](#)
- [Quali sono gli obblighi del beneficiario dell'agevolazione ?](#)
- [Quali sono le garanzie richieste per ottenere il finanziamento ?](#)
- [Qual'è il costo della garanzia?](#)
- [Quali documenti occorre allegare alla domanda di finanziamento ?](#)
- [Come è valutato il progetto?](#)
- [Quali sono i criteri di valutazione delle domande?](#)
- [Vi è un punteggio minimo da raggiungere?](#)

Che cos'è il FRIM?

Il FRIM è il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità:

- è stato istituito con delibera di giunta n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 e successive modifiche allo scopo di sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate all'innovazione, al trasferimento tecnologico ed allo sviluppo competitivo sul mercato interno ed **internazionale**;
- è articolato in diverse linee di intervento (1. "Sviluppo aziendale"; 2. "Innovazione di prodotto e di processo"; 3. "Applicazione industriale di risultati della ricerca"; 4. "Crescita dimensionale"; 5. "Trasferimento di impresa"; 6. "Internazionalizzazione", **7. "Cooperazione"**);
- è gestito da Finlombarda s.p.a., società finanziaria di Regione Lombardia (d'ora in poi gestore) che opera in base alle disposizioni della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione

[Torna indietro](#)

In cosa consiste l'intervento FRIM Cooperazione?

Lo strumento agevolativo è costituito dal **Fondo di rotazione** finalizzato al cofinanziamento di investimenti e fabbisogni finanziari, congiuntamente con intermediari finanziari convenzionati anche con la forma tecnica della locazione finanziaria, così come previsto dai criteri operativi del Fondo costituito con d.g.r. n. 11329/2010.

Il Frim cooperazione ha la finalità di sostenere e sviluppare la competitività delle imprese costituite in forma cooperativa, ed in particolare le cooperative sociali impegnate nella gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché le cooperative di nuova costituzione.

[Torna indietro](#)

Quali sono le risorse finanziarie disponibili?

Le risorse disponibili per la Linea d'intervento "Cooperazione" consistono:

- nella somma iniziale di € 2.000.000,00;
- nelle risorse derivanti dai fondi rotativi di cui all'art. 1 della l.r. 34/2008 **costituite dalle** risorse del Fondo per il sostegno al credito della legge regionale n. 21/2003 e del Fondo "Foncooper" della legge 49/1985.

La dotazione finanziaria **potrà** essere implementata dalla Direzione in funzione dell'andamento delle domande e dei risultati attesi.

[Torna indietro](#)

Chi sono i soggetti beneficiari ?

I soggetti beneficiari sono le imprese cooperative e loro consorzi che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria e che non rientrano nei settori economici esclusi dalle agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria.

Le cooperative alla data della erogazione devono essere iscritte all'albo nazionale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle Attività produttive in data 23 giugno 2004, in attuazione dell'art. 9 del D.lgs n. 6/2003.

Le cooperative sociali e loro consorzi dovranno essere iscritte alla data di presentazione della domanda, anche all'Albo regionale istituito ai sensi della legge n. 381/1991.

Si considerano cooperative di nuova costituzione quelle cooperative costituite fino a 12 mesi prima della presentazione della domanda.

[Torna indietro](#)

Dove devono essere localizzati gli interventi?

Sono ammessi ai benefici del Fondo “Frim – Cooperazione” gli investimenti effettuati in Lombardia da cooperative e cooperative sociali e loro consorzi che hanno sede operativa nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

[Torna indietro](#)

Sono previsti dei termini per la realizzazione del programma di investimento?

L'intervento programmato dovrà essere realizzato entro 12 mesi successivi alla data di concessione, elevato a 18 mesi per investimenti a carattere immobiliare. Eventuali proroghe potranno essere accordate dalla Regione sulla base di motivate richieste del beneficiario, che in ogni caso non potrà superare i 6 mesi.

L'investimento si intende realizzato qualora i beni oggetto dello stesso siano stati consegnati ed il relativo costo sia stato interamente fatturato alla cooperativa richiedente, ancorché non pagato. Per i beni immateriali è sufficiente la stipula del contratto di fornitura.

Gli investimenti devono essere capitalizzati e quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio della cooperativa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica e fiscale.

[Torna indietro](#)

In cosa consiste l'intervento finanziario a tasso agevolato?

L'intervento consiste in un cofinanziamento/leasing alle cooperative con risorse del Fondo di rotazione regionale e risorse delle Banche/Società di leasing convenzionate.

L'intervento finanziario non potrà superare l'80% della spesa ammissibile, elevato al 100% per programmi di acquisizione di beni strumentali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di tutela dell'ambiente di lavoro.

L'intervento agevolativo sarà applicato, con le opportune modifiche tecniche, anche alle operazioni di locazione finanziaria.

L'importo minimo dell'investimento è di € 25.000,00 e l'importo massimo è stabilito in € 1.000.000,00.

Per le nuove cooperative la spesa di investimento ammissibile è compresa tra un minimo di € 20.000,00 ed un massimo di € 250.000,00.

La durata complessiva del finanziamento è stabilita in 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento; in presenza di investimenti di carattere immobiliare la durata è elevata sino a 12 anni.

Il tasso di interesse a carico del fondo regionale è pari allo 0,10% nominale annuo per i finanziamenti concessi alle cooperative sociali e allo 0,50% per le altre cooperative.

Il tasso di interesse gravante sulla provvista messa a disposizione dagli intermediari finanziari, è il seguente:

➤ Per operazioni di finanziamento:

- tasso variabile pari all'EURIBOR 6 mesi o tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorati di uno spread massimo di 0,90% annuo per le cooperative sociali e loro consorzi
- tasso variabile pari all'EURIBOR 6 mesi o tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorati di uno spread massimo di 1,30% annuo per le altre cooperative

- Per operazioni di locazione finanziaria:
 - tasso variabile pari all'EURIBOR vigente per durata o tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorati di uno spread massimo di 1,70% annuo per le cooperative sociali e loro consorzi
 - tasso variabile pari all'EURIBOR vigente per durata o tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorati di uno spread massimo di 2,00% annuo per le altre cooperative

Il finanziamento potrà essere assistito da garanzie reali, bancarie o assicurative, personali dei soci e/o di terzi compresi i Consorzi fidi.

[Torna indietro](#)

Quali sono le forme tecniche dell'intervento finanziario ?

Gli interventi finanziari della linea d'intervento "Cooperazione" saranno concessi con le seguenti forme tecniche:

- co-finanziamento a medio termine: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l'utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM in quote variabili in funzione della tipologia di intervento;
- locazione finanziaria di beni strumentali: leasing erogato dalla società di leasing convenzionata con l'utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM in quote variabili in funzione della tipologia di intervento.

Gli interventi in locazione finanziaria potranno coprire l'intero valore del bene locato qualora questo rientri nella percentuale massima di intervento finanziario agevolativo del programma di investimento. Non rientrano nelle operazioni agevolabili le locazioni finanziarie il cui contratto sia stato stipulato in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

In presenza di investimenti "misti" (beni strumentali e immobili) la durata dell'investimento sarà di dieci anni nel caso in cui gli investimenti che riguardano gli immobili siano pari o superiori all'80% all'investimento complessivo.

[Torna indietro](#)

Che tasso di interesse viene applicato nell'operazione di finanziamento e di locazione finanziaria?

Il tasso a carico delle quote del Fondo Regionale sarà dello 0,1% per le cooperative sociali e dello 0,50% per le altre cooperative.

Il tasso di interesse gravante sulla provvista messa a disposizione dagli intermediari finanziari, è il seguente:

- Per operazioni di finanziamento:
 - tasso variabile pari all'EURIBOR 6 mesi o tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorati di uno spread massimo di 0,90% annuo per le cooperative sociali e loro consorzi
 - tasso variabile pari all'EURIBOR 6 mesi o tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorati di uno spread massimo di 1,30% annuo per le altre cooperative
- Per operazioni di locazione finanziaria:
 - tasso variabile pari all'EURIBOR vigente per durata o tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorati di uno spread massimo di 1,70% annuo per le cooperative sociali e loro consorzi
 - tasso variabile pari all'EURIBOR vigente per durata o tasso fisso pari all'IRS vigente per durata maggiorati di uno spread massimo di 2,00% annuo per le altre cooperative

[Torna indietro](#)

Quanto è la percentuale dell'intervento finanziario a carico del fondo regionale?

Il finanziamento è concesso sino all'80% della spesa ammissibile elevabile al 100% per programmi di acquisizione di beni strumentali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e programmi di tutela dell'ambiente di lavoro.

L'importo minimo dell'investimento è di € 25.000,00 e l'importo massimo è stabilito in € 1.000.000,00.

Per le nuove cooperative la spesa di investimento ammissibile è compresa tra un minimo di € 20.000,00 ed un massimo di € 250.000,00.

[Torna indietro](#)

Entro quale periodo sono considerate valide le spese da sostenere?

Possono essere ammessi alle agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione elevato a 18 mesi per investimenti a carattere immobiliare.

L'avvio del progetto deve avvenire entro due mesi dalla data di concessione.

Esclusivamente nel caso in cui comprovate motivazioni non imputabili al beneficiario impediscano la conclusione del progetto entro il termine indicato, la cooperativa potrà richiedere una proroga, che in ogni caso non potrà superare i 6 mesi.

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Nel caso di locazione finanziaria il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento.

Non sono ammissibili spese sostenute prima della data di presentazione della domanda con riferimento alla data di inoltro telematico della stessa.

[Torna indietro](#)

Come funziona l'intervento agevolativo nelle operazioni di locazione finanziaria ?

Perché l'intero costo del bene in leasing sia agevolabile, lo stesso bene deve far parte di un programma di investimento, cioè di un insieme di costi correlati per una stessa finalità.

Le domande di leasing non potranno quindi essere riferite al solo bene oggetto dell'agevolazione ma tale bene dovrà essere parte integrante del programma di investimento ammesso.

Solo nel caso in cui l'intervento agevolativo sia richiesto da cooperative sociali e il bene in leasing sia destinato all'adeguamento dell'ambiente di lavoro o di attrezzature per l'inserimento di persone svantaggiate, potrà essere presentato un programma di investimento costituito dal solo bene da locare.

[Torna indietro](#)

Quando si può stipulare il contratto di leasing relativo al bene oggetto dell'intervento agevolativo ?

Sono ammessi all'agevolazione i beni oggetto di contratti di leasing stipulati in data successiva alla presentazione della domanda.

[Torna indietro](#)

Ci sono dei costi a carico dell'azienda per l'istruttoria della pratica ?

Nessun costo è posto a carico del richiedente per quanto riguarda l'istruttoria da parte della Finlombarda S.p.A.

L'Istituto di credito e le società di leasing potranno richiedere il rimborso delle spese di istruttoria in misura da definire.

[Torna indietro](#)

Come si presenta la domanda di accesso all'agevolazione finanziaria?

La domanda di accesso alla linea d'intervento "Cooperazione" del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità dovrà essere presentata, via web, pena l'inammissibilità, accedendo al sito

www.Industria.regione.lombardia.it cliccando **nella sezione "Servizi on line"** e sul **collegamento "Finanziamenti on line"**.

Nella sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password) dal 14 aprile 2010.

[Torna indietro](#)

E' sufficiente l'invio telematico della domanda?

No

La cooperativa una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione dovrà:

- stampare l'apposito modulo di adesione, compilarlo, firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato ai sensi di legge, entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure, in alternativa la data di ricevimento se il documento è spedito o recapitato con altro mezzo; le cooperative sociali sono esenti dal bollo in quanto ONLUS.
- oppure – non appena sarà attivato il servizio digitale di pagamento dell'imposta di bollo (attivazione prevista nel corso del 2010) - completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line.

[Torna indietro](#)

Chi ha già in corso un finanziamento può presentare un'altra domanda?

La presentazione di una successiva domanda sulla linea d'intervento "Cooperazione" è subordinata:

- all'avvenuta conclusione del periodo di preammortamento stabilito, in caso di beneficio già acquisito, e comunque non prima di un anno dalla data di presentazione della precedente richiesta;
- al trascorrere di almeno un anno dalla data di comunicazione della rinuncia, qualora l'impresa abbia rinunciato all'agevolazione successivamente all'effettuazione dell'istruttoria condotta dal gestore e alla concessione del beneficio.

[Torna indietro](#)

Cosa si intende per progetto di investimento?

Per progetto d'investimento si intende un insieme di costi ammissibili e correlati ad una stessa finalità: l'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento.

[Torna indietro](#)

Cosa si intende per investimento sostenuto ?

Per investimento sostenuto s'intende l'investimento realizzato - indipendentemente dalla quota pagata - per il quale il beneficiario dispone di adeguata documentazione che attesti la proprietà o il possesso dei beni che ne fanno parte (fattura, atto notarile, ecc.).

Gli investimenti devono essere capitalizzati e quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio della cooperativa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica e fiscale.

[Torna indietro](#)

Cosa si intende per data di avvio e ultimazione dell'investimento?

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso di locazione finanziaria il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento.

[Torna indietro](#)

In quanto tempo deve essere realizzato il programma d'investimento?

L'intervento programmato dovrà essere realizzato entro i 12 mesi successivi alla data di concessione, elevate a 18 in caso di investimento a carattere immobiliare.

L'avvio del progetto deve avvenire entro due mesi dalla data di concessione.

Esclusivamente nel caso in cui comprovate motivazioni non imputabili al beneficiario impediscano la conclusione del progetto entro il termine indicato, la cooperativa potrà richiedere una proroga, che in ogni caso non potrà superare i 6 mesi.

[Torna indietro](#)

Sono previste verifiche/ispezioni/controlli?

La Regione, anche mediante il Gestore, provvede ad effettuare controlli su base campionaria delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede della cooperativa beneficiaria, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

A tal fine la cooperativa, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione.

[Torna indietro](#)

L'agevolazione concessa può essere revocata ?

L'agevolazione potrà essere revocata qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli assunti per la concessione dell'intervento finanziario, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa all'agevolazione.

1. Perciò l'agevolazione potrà essere revocata parzialmente qualora il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato dalla Regione.
2. L'agevolazione potrà essere revocata totalmente:
 - in caso di rinuncia da parte della cooperativa;
 - qualora la cooperativa non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente atto e previsti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni rese;
 - qualora i beni oggetto dell'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento;
 - qualora il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso a contributo;
 - nel caso si verifichino le circostanze di cui all'art. 13, lett. b) del Bando ed il beneficiario non provveda a comunicarlo alla Regione.
3. Nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata – salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione – la cooperativa beneficiaria dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.
4. In caso di revoca per assenza di uno o più requisiti, ovvero di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.

[Torna indietro](#)

E' possibile avere chiarimenti sulla regola del "De minimis" ?

Gli interventi agevolativi saranno concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in data 28/05/2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al DPCM del 3/06/2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato) la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2 della Comunicazione CE 2009/C 83/01 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica".

L'importo degli aiuti, calcolato al lordo delle imposte dovute, è l'Equivalente Sovvenzione Lordo di cui al Regolamento CE 800/2008, art. 4.

Dopo il 31 dicembre 2010 gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), salvo sia prorogata la validità del regime di aiuti.

L'importo massimo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a titolo della regola "de minimis" e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione Europea.

[Torna indietro](#)

Quali sono gli obblighi del beneficiario dell'agevolazione ?

Le cooperative sono obbligate a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti;
- b) segnalare tempestivamente alla Regione, pena la revoca del contributo, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status o intervenute sugli investimenti presentati in domanda;
- c) confermare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che non siano stati preventivamente segnalati alla Regione e da essa autorizzati;
- e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- f) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;
- g) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, con le modalità definite dalla Regione;
- h) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;
- i) mantenere attiva la sede operativa della cooperativa sul territorio lombardo per una durata non inferiore a quella prevista per l'intervento finanziario.

[Torna indietro](#)

Quali sono le garanzie richieste per ottenere il finanziamento ?

Regione Lombardia con D.g.r. 25 ottobre 2012 - n. IX/4203 - Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 "Garanzie" ha adottato una nuova disciplina inerente il sistema delle garanzie operanti sul "Fondo di rotazione per l'imprenditorialità – FRIM", modificando, per quanto diversamente previsto in tema di garanzie, il disposto di cui all'art. 6 "configurazione degli interventi agevolativi" comma 4 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. VIII/11329 del 10/02/2010 (Potenziamento delle misure del Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative).

Nello specifico il citato provvedimento ha disposto:

- l'assenza di garanzie per interventi finanziari concessi successivamente alla data del 21 aprile 2012 (data di entrata in vigore della l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 contenente, tra l'altro, disciplina in tema di garanzie), ma non ancora erogati;
- l'introduzione di una metodologia di "Credit Scoring" per classi di rischio da applicare nell'individuazione delle garanzie nel rispetto della specifica metodologia prevista all'Allegato 1 della predetta D.g.r. 25 ottobre 2012 - n. IX/4203, per gli interventi finanziari concessi successivamente alla data di pubblicazione della stessa (31 ottobre 2012);
- l'assenza di garanzie per interventi finanziari sotto forma di leasing da concedere o concessi successivamente alla data del 21 aprile 2012, ma non ancora erogati;
- nelle ipotesi di anticipazione finanziaria, le imprese dovranno comunque fornire garanzia fideiussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi di importo pari all'anticipazione e sino a rendicontazione delle spese per importo pari all'anticipazione stessa, le relative garanzie prestate saranno svincolate a seguito dell'esito positivo della verifica della rendicontazione delle spese

sostenute. Tale disposizione si applica agli interventi finanziari da concedere o già concessi, ma non ancora erogati, successivamente alla data del 21 aprile 2012.

[Torna indietro](#)

Qual importo deve essere garantito qualora venga richiesta l'erogazione della prima tranche di intervento finanziario (pari al 60%) in anticipazione?

Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 4203/2012 in tema di garanzie con riferimento al fondo FRIM, nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, le imprese dovranno fornire garanzia fideiussoria prestata da intermediari bancari e assicurativi di importo pari all'anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo pari all'anticipazione stessa.

Il frim LINEA 7 prevede l'erogazione di un'anticipazione pari al 60% dell'intervento finanziario a fronte di una rendicontazione del 30% dei costi, fatturati ancorché non quietanzati.

In tal caso la garanzia per l'anticipazione dovrà essere pari alla differenza, parametrata sulla quota fondo regionale, tra l'intervento finanziario a titolo di anticipazione (il 60% della quota fondo) e il 30% dell'investimento ammesso rendicontato con fatture non quietanzate, come qui di seguito esemplificato:

- ✓ Investimento ammesso: 100
- ✓ Investimento rendicontato per la richiesta di anticipazione (30%): 300
- ✓ Intervento finanziario ammesso: € 800 di cui quota fondo (70% dell'intervento finanziario): € 560
- ✓ Intervento finanziario erogato a titolo di anticipazione (60%): € 480 di cui quota fondo € 336
- ✓ Importo garanzia per l'anticipazione: $(480-300)*0,7 = € 126$
- ✓ Costi da rendicontare con fatture quietanzate per la richiesta di svincolo della fideiussione: 336

La garanzia dovrà essere rilasciata in sede di richiesta dell'anticipazione e sarà svincolata a seguito della successiva verifica della rendicontazione di spesa dei costi per importo pari all'anticipazione stessa e del regolare e corretto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario

[Torna indietro](#)

Quali documenti occorre allegare alla domanda di finanziamento ?

Alla domanda va allegato:

- Elenco nominativo dei soci della cooperativa;
- informazione relative al calcolo della dimensione di impresa (modulo stampabile dalla procedura informatica)
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea,
- - Fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- - Bilancio completo ultimo esercizio e situazione patrimoniale e conto economico relativi all'esercizio in corso.

[Torna indietro](#)

Come è valutato il progetto?

L'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sono sviluppate con la modalità valutativa a sportello e sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese competitive.

L'istruttoria è effettuata da Finlombarda in base all'ordine cronologico di ricevimento della domanda sottoscritta dal legale rappresentante, entro tre mesi dalla data di acquisizione della documentazione

richiesta. In caso di documentazione carente, i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Finlombarda:

- verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti presentati;
- verifica la congruenza del progetto con la linea di intervento indicata dai richiedenti;
- effettua l'analisi tecnica economico-finanziaria e di merito relativa all'impresa ed al progetto;
- predispone schede e relazioni sulle domande istruite;
- presenta le risultanze dell'istruttoria alla Regione che, per la valutazione, può avvalersi di un Comitato appositamente costituito.

[Torna indietro](#)

Quali sono i criteri di valutazione delle domande?

Cooperative		
AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Programma d'investimento	Correlazione programma/struttura produttiva/mercato	0 – 35
	Nuove opportunità legate all'investimento	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne) impegnate nel progetto	
Struttura produttiva	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto	0- 25
	Effetti attesi in termini di qualità del servizio/capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto economico/sociale	
	Certificazione di qualità ed ambientale	
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi opportunità e criticità a seguito realizzazione programma d'investimento	0- 5
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring: struttura patrimoniale struttura economico finanziaria capacità di generare risorse	0- 35
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
TOTALE		0 – 100

Nuove cooperative		
AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Programma d'investimento	Coerenza e correlazione del programma di investimento	0 – 30
	Sinergie ed integrazioni attivabili	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie impegnate nel programma	
Modello gestionale	Strategia di sviluppo e strategie competitive	0- 25
	Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari	
	Qualità del management, esperienze e struttura organizzativa in relazione agli obiettivi e al contenuto del programma di investimento	
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi opportunità e criticità a seguito realizzazione programma d'investimento	0- 10
Valutazione economico-	Metodologia credit scoring previsionale:	0- 35

finanziaria	struttura patrimoniale struttura economico finanziaria capacità di generare risorse	
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
TOTALE		0 – 100

[Torna indietro](#)

Vi è un punteggio minimo da raggiungere?

L'ammissione al finanziamento può avvenire quando si consegue una valutazione economico-finanziaria positiva (punteggio attribuito almeno pari a 20 punti).

La valutazione economico finanziaria è effettuata con il metodo del "credit score", e si basa sugli ultimi due bilanci approvati e, qualora non disponibili, anche su dati previsionali.

Per le nuove cooperative, e per le cooperative per le quali non sono disponibili bilanci approvati, è effettuata con il metodo del "credit score previsionale" e terrà conto dei dati previsionali redatti in base allo schema previsto nel modulo di domanda.

Non sono ammissibili all'intervento finanziario i programmi di investimento che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

[Torna indietro](#)